

VERBALE N. 1 DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  
SOCIALE CENTRO ANZIANI DI TOLFA "LA ROCCA"

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 16,00 nella sede dell'Associazione in Tolfa sono presenti in proprio e per delega n. associati.

L'Assemblea straordinaria è stata appositamente convocata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Daniela Cedrani, che dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale, la quale essendo presenti n. 231 associati su n.308 iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Modifica dello Statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig.ra Patrizia Cristini.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre le modifiche statutarie al fine di recepire quanto richiesto dalla Regione Lazio- Direzione Regionale per l'inclusione sociale – Ufficio Regionale del RUNTS – per adeguare lo Statuto al D.lgs n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

In tal senso dà lettura degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche, se approvate, come di seguito:

**"Art. 17)** Spettano all'Assemblea straordinaria le seguenti competenze inderogabili:

1.Deliberare le modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto.

2.Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, provvedendo alla nomina dei liquidatori.

3.Deliberare nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza di voti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$ (trequarti) ed in seconda convocazione con la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dei soci iscritti aventi diritti al voto, in proprio o per delega.

**Art. 18)** Il Consiglio Direttivo è formato da nove componenti scelti tra gli associati.

Ai membri del Consiglio Direttivo non è attribuito alcun compenso.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi, con motivazione.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea; pertanto, rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1.Nominare il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell'Associazione.

2.Nominare un delegato che rappresenti con diritto di voto l'Associazione presso Enti, organismi, comitati che abbia le caratteristiche specifiche per la delega concessa.

3.Deliberare circa l'ammissione degli associati.

4. Stabilisce la misura della quota associativa annuale.
5. Predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto dalle disposizioni legislative.
6. Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione.
7. Proporre all'Assemblea il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione.
8. Assumere dipendenti e collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati.
9. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani.
10. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale.
11. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
12. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta o telematica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti e in tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e per deliberare non sono richieste maggioranze qualificate. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

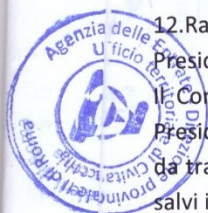
- a. il Vicepresidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vicepresidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. il segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e della tenuta dei libri sociali;
- c. il tesoriere, responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e della predisposizione del bilancio.

Le funzioni di segretario amministrativo e tesoriere possono essere assunte dallo stesso consigliere.

La qualifica di componente del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca.

I componenti che non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre sedute consecutive, senza giustificazione, vengono dichiarati decaduti.

La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio come disposto dall'art. 12 soprarichiamato.



La revoca è disposta dall'Assemblea che delibera o su proposta del Consiglio Direttivo oppure su proposta di almeno un terzo dei soci componenti l'Assemblea.

Nei casi di decadenza, revoca e dimissioni l'Assemblea elegge un nuovo membro del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato naturale dell'organo.

L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea assenza di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa il collegio dei revisori, e convoca tempestivamente l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Laddove venisse disposto di iscriversi al RUNTS gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) indicando, oltre alle informazioni previste dall'art.26, comma sei, del Codice del Terzo settore, a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

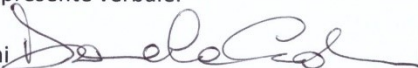
**Art.30)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione, si applica il Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, il Codice civile."

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime espresso ed accertato per alzata di mano approva le modifiche statutarie così come proposte e illustrate dal Presidente.

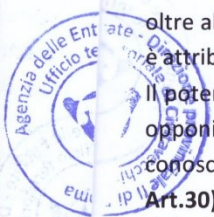
Il Presidente dichiara che lo statuto sociale così come adeguato e modificato (allegato A) viene conservato agli atti e verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17,30, previa stesura, lettura, e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Daniela Cedrani



Il Segretario Patrizia Cristini



**Art.1)**  
"Rocca"  
Assoc  
costitu  
in ogni  
acquist  
promov  
Settore

L'Associazione adotta nella propria denominazione la qualifica e l'acronimo di APS, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti e nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima; l'acronimo facoltativo di ETS acquisterà efficacia automatica di integrazione della denominazione dell'Associazione di promozione sociale solo successivamente all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il presente Statuto è conforme a quanto previsto dall'art.28 della legge regionale del Lazio n.11/2016 e dalla DGR del Lazio n. 568 del 02/08/2021, in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio", nonché dal Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

**Art.2)** L'Associazione è un centro polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, delle quali promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi ad esso destinati.

L'Associazione valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

per conseguire la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini,

Boei Kuroo

we want

con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'attività del centro anziani di Tolfa e per il raggiungimento delle già menzionate finalità l'Associazione eserciterà in via esclusiva le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera i) del D.lgs 117/2017 ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000, in particolare attraverso la gestione del centro anziani di Tolfa.

L'Associazione svolge a favore dei propri soci in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri ed ancora lotterie, tombole, pesca di beneficenza, gioco delle carte e giochi da tavolo.

*Donato C...* *Stefano...* *Flavia...*  
*Rob. Del. e* *Roberto Cristini* *Giuseppe...* *...*

*Bozzi*  
*...*

i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

**Art.4)** L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è l'Assemblea.

**Art.5)** L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità al disposto legislativo.

**Art.6)** L'Associazione opera in assenza di scopo di lucro per il perseguimento dell'interesse generale della comunità e trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative; quote integrative versate dai soci per attività specifiche; contributi dei soci; contributi dal Comune di Tolfa o da altri comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del Centro Anziani; contributi da privati; contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi da organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti; donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi e dallo Statuto. (I beni così acquisiti vanno intestati all'Associazione nei termini di legge); proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore; ogni altra entrata ammessa dalle leggi in materia e dal Codice del Terzo Settore.

**Art.7)** L'Associazione ha sede legale nei locali del Comune di Tolfa, piazza Vittorio Veneto 12 e con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art.8)** L'Associazione promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento. In tal caso l'Associazione si avvale in via istituzionale di volontari, che svolgono principalmente le attività di interesse generale. I volontari svolgono la loro attività per libera scelta ed in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, né sono previsti rimborsi di spesa, fatta eccezione per le spese preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I soci che

*Dele Dele* *Phizio Pistorini* *Alcino* *Stefano* *Romano* *Dele*

*Proci 24/04/2020*

prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra l'Associazione e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'Associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

**Art.9)** Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea. Al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n.117/2017, non vengono posti limiti d'età per associarsi alla APS che ha in gestione il Centro Anziani.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del Centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Le persone residenti nel Comune di Tolfa che abbiano compiuto i 60 anni senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, sono i fruitori del servizio e potranno essere soci dell'Associazione, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali dell'Associazione e a osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali e paghino la quota sociale.

Possono associarsi anche le persone minori di 60 anni, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva dell'Associazione e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci.

Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale di soci residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio sia superiore al 70%.

Ci si può iscrivere a più Associazioni di Promozione Sociale.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

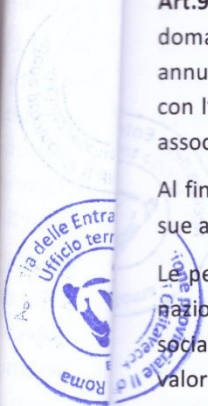
In particolare, gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita associative e a tutte le attività promosse dall'Associazione, informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di consultare i bilanci, libri sociali e verbali, facendone espresso richiesta al Presidente, di partecipare alle assemblee, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

**Art.10)** La domanda scritta di ammissione a socio è indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, i Regolamenti, le finalità e gli scopi dell'Associazione.

**Art. 11)** Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della



Soci

U. T. M.

*Handwritten signatures:*  
Daniele...  
Dele - Dele  
Phize...  
Fidel...  
Lorenza...  
V. L...

comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

**Art.12)** La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, decadenza o esclusione e non è trasmissibile ad alcun titolo.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione dando comunicazione in forma scritta della sua decisione al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare un'apposita deliberazione da notificare all'interessato entro 60 giorni. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in Corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo di versamento della quota associativa.

La qualità di associato si perde laddove il socio contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, oppure tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o intervengano gravi motivi che arrecano danni materiali e morali di una certa gravità all'Associazione e rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato che potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria.

**Art. 13)** I soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, non frazionabile, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso; il rinnovo va fatto entro il 30 Aprile; le nuove iscrizioni sono accettate fino al 31 Ottobre, mentre dal primo Novembre avranno validità anche per l'anno successivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Consiglio Direttivo sull'istanza di adesione.

Le somme versate a titolo di quota associative non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili né ripetibili per atto tra vivi né per causa di morte. La quota associative non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**Art.14)** Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione

Il Vicepresidente

*[Handwritten signatures: Daniele Cadori, Nello Nello, Patrizio Cusani, Rosanna Perfer]*



*Bocini*

*Me l'ho*

Il segretario amministrativo e il tesoriere

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, nei casi e laddove previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Le cariche associative sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, mentre il compenso dei componenti dell'organo di controllo sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina.

Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata Triennale e sono riconfermabili per un massimo di due mandati consecutivi.

I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

**Art. 15)** L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'Avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o telematica. Deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e deve essere comunicata mediante affissione nella bacheca del Centro almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, laddove previsto dalle disposizioni legislative.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivate da almeno tre decimi (3/10) dei soci.

Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 16)** L'Assemblea ordinaria:

1. Delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione. In particolare, individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare.

2. Nomina i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti dell'organo di controllo, dei quali nomina i rispettivi Presidenti.

3. Approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale, laddove previsto dalle disposizioni legislative.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

5. Delibera in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato ed al ricorso dell'aspirante socio in merito al rifiuto della sua richiesta di ammissione.

6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

7. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza ed in particolare sugli indirizzi generali dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

Delibera a maggioranza di voti e nelle deliberazioni di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

**Art. 17)** Spettano all'Assemblea straordinaria le seguenti competenze inderogabili:

1. Deliberare le modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto.

2. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, provvedendo alla nomina dei liquidatori.

3. Deliberare nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) ed in seconda convocazione con la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dei soci iscritti aventi diritti al voto, in proprio o per delega.

**Art. 18)** Il Consiglio Direttivo è formato da nove componenti scelti tra gli associati.

Ai membri del Consiglio Direttivo non è attribuito alcun compenso.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi, con motivazione.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea; pertanto, rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. Nominare il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell'Associazione.

2. Nominare un delegato che rappresenti con diritto di voto l'Associazione presso Enti, organismi, comitati che abbia le caratteristiche specifiche per la delega concessa.

3. Deliberare circa l'ammissione degli associati.

4. Stabilisce la misura della quota associativa annuale.

5. Predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto dalle disposizioni legislative.

6. Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione.

7. Proporre all'Assemblea il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione.

8. Assumere dipendenti e collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



ewc

ewc

1

10

10

1

1

10

1

↳ Direttivo.

Bob Ed  
Bob Ed

Philippe Cushman

1. High Vibration  
 2. Low Vibration

W. W. Avery, Jr.

Laddove venisse disposto di iscriversi al RUNTS gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) indicando, oltre alle informazioni previste dall'art.26, comma sei, del Codice del Terzo settore, a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art. 19)** Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei rapporti interni che esterni, sia nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È nominato dall'assemblea dei Soci tra i suoi componenti del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

Segue nello svolgimento dell'ordinaria amministrazione gli indirizzi dell'Assemblea e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'Associazione e per l'attuazione ed esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.

In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

Il Presidente può delegare al Vicepresidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, di un consigliere a tale scopo delegato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

In caso di dimissioni è sostituito dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente.

**Art. 20)** Il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è redatto nella forma di rendiconto per cassa, ai sensi dell'Art.13, comma 2 del Codice del Terzo Settore e conformemente al modello D Allegato 1 del D.M. 5 marzo 2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2020 n° 102.

Il rendiconto annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Viene presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria e viene depositato presso il RUNTS, laddove previsto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore nella relazione di missione.

Il rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea dei Soci, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori. A tal

*Donato Del...* *Phizze Costini* *Federico Rosone Segretario*



*Procedi*

fine il rendiconto annuale deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**Art.21)** L'Associazione, laddove previsto dalle disposizioni legislative, redige il bilancio sociale, che si affianca al bilancio d'esercizio, le cui informazioni sulle attività sociali devono consentire la comparazione dei risultati ottenuto tra più esercizi, ma soprattutto la riflessione sugli effetti sociali scaturiti dal proprio operato.

Il bilancio sociale, a seguito di monitoraggio dell'organo di controllo circa l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestazione di conformità alle linee guida, viene approvato dall'Assemblea insieme al bilancio di esercizio e successivamente depositato presso il RUNTS.

**Art.22)** L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni, rinnovabili. È formato da tre membri, di cui uno con le funzioni di Presidente, che dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione del Collegio medesimo tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei soci, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 9, comma 9. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell'Associazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio del rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione, accerta la verità, la correttezza e chiarezza del bilancio sociale e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

**Art.23** Il patrimonio dell'Associazione, costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti

*[Signature]*  
D. L. - D. L. -

*[Signature]*  
Ph. L. - L. L. -

*[Signature]*  
L. L. - L. L. -

*Veramente Bocca*

capo, nonché comprensivo di quote associative annuali, ricavi, rendite, liberalità di privati, contributi pubblici ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art.24)** È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative.

**Art.25)** In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art.26)** L'Associazione può ricorrere in caso di necessità a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura. Il numero di lavoratori non può superare, in ogni caso, il 5% del numero dei soci.

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicato dall'Associazione.

Ai lavoratori subordinate o autonomi, comunque, non possono essere corrisposte retribuzioni o compensi in violazione dell'art. 8, comma terzo, del Codice del Terzo Settore.

**Art.27)** L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuti a cura dello stesso organo.

**Art. 28)** Agli associati è assicurato il diritto di prendere visione dell'ordine del giorno delle Assemblee e di prendere visione ed esaminare i libri sociali, con le modalità stabilite da apposito regolamento.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e agli associati.

**Art.29)** L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere almeno: a) Modalità di elezione degli organi; b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali; c) Criteri di eventuale rotazione dei componenti del Consiglio Direttivo; d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci; e) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica; f) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS. di settore.

*Donato C...*  
*Del. Del. a...*  
*Prize Cusini*  
*Forse Defetti*  
*Sten*

*Soci*  
*Forse*

Dele Col

G. Huber

Heir

De De

Phoebe Rushin

Lorenna Teyfett

Willkommen

Boce. Yuen co

V. Chern

AGENZIA  
FISCAL  
ENTRATE  
DIREZIONE  
PROVINCIALE I  
DI ROMA  
Ufficio  
Territoriale di  
Civitavecchia

---

N. 104  
Serie 3  
Data 19/02/2002

---

REGISTRATO  
CON EURO  
€ 200,00

---

IL DIRIGENTE

DATE: 11/11/2019

A. MASSELLA

na su delega del CN

14.210  
huhwe